

il concorso «Oro di Puglia» nato nel 2009 ed oggi alla 10ª edizione con la partecipazione di numerose aziende produttrici dei migliori oli di Puglia;

L'«Olio di Puglia» è inoltre presente nelle più importanti Fiere in Italia come il *Gourmet Food Festival* di Torino e SOL di Verona ed in Fiere internazionali come il *Fancy Foof* e *NYIOOC* di New York;

numerossime, infine, le iniziative, gli eventi e convegni sul territorio [dicembre/2013 «sensazioni del sud» a Conversano; novembre/2014 «Pane e Olio» a Cassano delle Murge (BA); giugno/2017 «Archeolio *ciclotur*» ad Avetrana (TA); novembre/2017 «Il Filo d'Olio» ad Ostuni (BR); maggio/2018 «Puglia e Olio legame indissolubile...» ad Acaya (LE); ottobre/2016 «Olio di Puglia dialoghi fluidi» Ostuni (BR)] che attestano la reputazione acclarata del prodotto «Olio di Puglia» quale principale testimone non solo della qualità intrinseca di un prodotto oleario, ma anche della sua capacità di rappresentare un intero territorio geografico, la Puglia, con la sua storia, tradizione, paesaggio e cultura.

#### Art. 7.

##### Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1151/2012. L'Autorità pubblica designata al controllo è la Camera di commercio industria e artigianato di Bari, con sede a Bari in c.so Cavour n. 2, tel. 080/2174111, fax 080/2174228, e-mail segretario.generale@ba.camcom.it Pec cciaa@ba.legalmail.camcom.it

#### Art. 8.

##### Etichettatura

All'indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori o le tecniche di produzione, quali: «monovarietale», «raccolto a mano», «da ulivi monumentali», «denocciolato», ecc., ovvero evidenziando una rilevante caratteristica organolettica «fruttato», ecc., preventivamente autorizzati dall'organismo di controllo.

È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati e/o pubblici purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'uso di nomi d'aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione d'aziende olivicole situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto in una percentuale almeno uguale o superiore al 51%, con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda medesima.

Il nome dell'indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo descritto nel presente art. 8 ed il simbolo europeo della I.G.P..

L'etichetta dovrà riportare il simbolo europeo della I.G.P. e il logo della I.G.P. «Olio di PUGLIA», di seguito riportato:



Il logo dell'olio extravergine di oliva I.G.P. «Olio di Puglia» si sviluppa all'interno di un'area circolare con uno sfondo di colore amaranto (Pantone 1815). Apre la composizione la riproduzione tridimensionale

di una moneta d'oro con foglie e rami di ulivo ed una ruota con una fanciulla adagiata reggente un ramo di ulivo ad indicare l'Apulia; nella moneta inoltre compare nella parte superiore la dicitura in tridimensionale S•P•Q•R• OPTIMO PRINCIPI e nella parte inferiore la dicitura in tridimensionale VIA TRAIANA. La moneta è circondata superiormente dalla dicitura in bianco OLIO DI PUGLIA ed inferiormente dalla dicitura in bianco I.G.P. Le due diciture sono separate da due foglioline di colore giallo zafferano (pantone 130). Il font utilizzato è Acquamax (medium). Il logo può essere usato anche nella versione bianco e nero.

I recipienti in cui è confezionato l'olio extravergine d'oliva ad Indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» ai fini dell'immissione al consumo devono essere idonei per la buona conservazione del prodotto e di capacità non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta; nel caso di vendita al canale Horeca, l'olio extravergine d'oliva ad Indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» potrà essere confezionato con recipienti di maggiore capacità.

In etichetta è obbligatorio la campagna di raccolta, sotto forma del mese ed anno della raccolta con mese corrispondente a quello dell'estrazione dell'olio dalle olive, il lotto e la data di confezionamento. Inoltre è obbligatorio indicare il termine massimo di conservazione un periodo non superiore ai 20 mesi dalla data di confezionamento.

È consentito il riferimento all'olio ottenuto col metodo della produzione biologica.

20A00198

PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2019.

**Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Riso del Delta del Po» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1078 del 10 novembre 2009.**

#### IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1078/2009 della Commissione del 10 novembre 2009 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 2184/2019 della Commissione del 16 dicembre 2019, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Riso del Delta del Po», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

